

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

Atto n. CRS 370 ADW del 07/06/2023

Oggetto: Contratto assicurativo inerente alla copertura infortuni per il personale della Sezione CRS impiegato nell'appalto conferito dalla Edison Stoccaggio S.p.A. per gli anni 2023-2024-2025. Importo complessivo del servizio € 1.253,00 al lordo delle imposte assicurative e salvo regolazione del premio. Affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021 e s.m.i. della polizza assicurativa alla compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A. C.F. e P. IVA. 01329510158 per il tramite dell'Agenzia M.M. Assicurazioni di Magro Matteo C.F. MGRMTT81B13G224X / P.IVA 04670930280, Agenzia Vittoria Assicurazioni di Vigonza (PD). CIG: Z733B3E6B2

LA DIRETTRICE DEL CENTRO DI RICERCHE SISMOLOGICHE

Premesso che in data 02.05.2023 è stato stipulato il contratto/ordinazione n. 1500120286 CO (CIG: 96233732A0) con la committente Edison Stoccaggio S.p.A. avente ad oggetto l'esercizio della rete di rilevamento sismico e di monitoraggio della sismicità naturale e micro-sismicità indotta presso la concessione di stoccaggio gas metano denominata Collalto Stoccaggio (TV);

che all'Art.5 del suddetto contratto è prevista la stipula da parte dell'OGS di una polizza di assicurazione contro gli infortuni per il personale impiegato nell'esecuzione dell'attività;

che la polizza da stipulare dovrà essere tenuta in vigore per tutto il periodo di esecuzione del servizio;

rilevato che, sebbene la figura giuridica del contratto di "assicurazione" sia ritenuta "unitaria" dalla dottrina civilistica prevalente, con la sola esclusione del ramo vita che ha "natura" diversa e del tutto peculiare;

che ciascun contratto di assicurazione ramo "danni" è riferito ad un "rischio" diverso, posto che:

a) è differente il sistema di liquidazione dei danni stessi tra principio indennitario (property) e principio risarcitorio (responsabilità civile generale), dove ci si esprime in termini di "massimale assicurato" e non di capitale assicurato (con conseguente mancata applicazione dell'art. 1907 cod. civile);

b) sussistono diverse aliquote di imposta assicurativa che variano da ramo a ramo, tale per cui è lo Stato stesso che riconosce una differenziazione della gestione impositiva dei rischi;

- c) le strutture assuntive, a livello riassicurativo (i cosiddetti "Trattati") non sono riferibili ad un unico piazzamento, ma a singole specializzazioni di rischio;
- d) il codice delle assicurazioni, testo unico di disciplina del settore assicurativo (D. Lgs. 7.9.2005 n. 209), distingue in modo articolato i singoli rami assicurativi, accordando requisiti diversi per l'autorizzazione all'esercizio del singolo ramo;
- e, pertanto, al fine di assicurare la copertura del rischio infortuni è stata ravvisata l'opportunità e la necessità di procedere con un affidamento diretto;

dato atto	che l'importo dei premi netti pagati dall'Ente per i contratti assicurativi continuativi nel corso degli anni 2022 e 2023, più la stima dei premi netti che dovranno essere pagati nell'anno 2024 a titolo di regolazione dei premi relativi all'anno 2023, risulta inferiore ad € 125.000,00;
tenuto conto	dell'entità dei premi annui dei contratti assicurativi in scadenza al 31.12.2023 e di quelli relativi all'anno 2024;
constatato	che il servizio in oggetto non può essere acquisito mediante ricorso alle convenzioni Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto non sono, in data odierna, attive convenzioni relative allo stesso, né può essere acquisito mediante ricorso al MePa;
viste	le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ed in particolare il punto n. 3.7, ultimo periodo, relativamente al principio di rotazione degli inviti;
preso atto	che nel vigente contratto di brokeraggio assicurativo stipulato con Several S.p.A. è stabilito che il broker effettui un sondaggio tra le primarie compagnie di assicurazione presenti sul mercato per verificare quale sia la migliore proposta assicurativa per l'Ente per il ramo infortuni;
rilevato	che Several S.p.A., a seguito dell'indagine di mercato svolta su mandato dell'OGS e in base al capitolato speciale (Allegato A), ha raccolto due proposte, conservate agli atti, e di seguito elencate: <ol style="list-style-type: none">1. Itas Mutua: premio annuo lordo Euro 1.000,00;2. Vittoria Assicurazioni S.p.A.: premio annuo lordo Euro 480,00;
viste	le offerte presentate;
preso atto	delle note del broker assicurativo Several S.p.A. riguardo alle due proposte ricevute;
accertato	che, quanto proposto dalla compagnia assicuratrice Vittoria Assicurazioni S.p.A. risulta essere adeguato alle esigenze dell'Ente ed alle attività programmate per il prossimo futuro e in linea con le polizze infortuni stipulate negli anni passati per la stessa tipologia di copertura assicurativa;
accertato	che l'importo del premio assicurativo è inferiori alla soglia di € 5.000,00;
visto	l'articolo 1, comma 130 della legge della legge 145/2018 e s.m.i., in base al quale per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, al netto dell'IVA, non vi è l'obbligo di ricorrere al Me.P.A. di Consip S.p.A.;
visto	la L. n. 120/2020, articolo 1, comma 2, lett. a), così come modificata dalla L. n. 108/2021 e s.m.i.;
ritenuto	di affidare la copertura assicurativa contro gli infortuni per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto con Edison Stoccaggio S.p.A. alla compagnia assicuratrice Vittoria Assicurazioni S.p.A., CIG: Z733B3E6B2;
preso atto	che non vi è necessità di predisposizione del D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;

preso atto	che per quanto previsto dall'art. 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4 ci si avvarrà della facoltà di affidare la fornitura del servizio nelle more dell'effettuazione di successivi eventuali ulteriori controlli a campione delle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rilasciate e che, conseguentemente, qualora l'esito delle suddette verifiche risulti negativo, l'OGS risolverà il contratto, provvederà al pagamento all'Impresa del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta ed applicherà inoltre una penale in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
considerato	che l'operatore economico in questione è iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento, che il DURC risulta essere regolare ed è iscritto regolarmente al Registro Unico degli Intermediari presso l'IVASS; che non vi sono annotazione nel casellario ANAC a carico della società; che l'OGS pagherà il premio assicurativo a mezzo del proprio broker di assicurazione Several S.p.A. a condizione dell'avvenuto ottenimento del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa e del broker e al rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2010 e s.m.i.al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
accertata	l'urgenza di affidare il servizio per garantire lo svolgimento delle attività previste dal contratto con Edison Stoccaggio S.p.A.;
visto	inoltre l'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ritenuto	pertanto, date le condizioni di cui sopra, di avvalersi della facoltà di non richiedere garanzia definitiva nei confronti dell'operatore economico, considerata l'esiguo valore dei contratti assicurativi anche alla luce della sua comprovata solidità economica e all'esiguo valore del contratto;
visto	l'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e la legge 241/1990 e s.m.i.;
dato atto	che la sottoscritta è il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di cui trattasi;
preso atto	che non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse, nei confronti della scrivente, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;
ritenuto	di nominare il dott. Gregorio Bottaro responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;
visto	il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'OGS;

DETERMINA

- di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020, così come modificata dalla L. n. 108/2021 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, il contratto assicurativo avente ad oggetto INFORTUNI APPALTO EDISON, CIG: Z733B3E6B2 a Vittoria Assicurazioni S.p.A. C.F. e P. IVA. 01329510158, per il tramite dell'Agenzia M.M. Assicurazioni di Magro Matteo C.F. MGRMTT81B13G224X / P.IVA 04670930280, Agenzia Vittoria Assicurazioni di Vigonza (PD), per il periodo 2023-2024-2025 per un premio totale, al lordo di imposte ed al netto di eventuale regolazione pari a € 1.253,00;
- di stabilire che il premio annuo, al lordo di imposte da corrispondere alla Società ammonta a:
 - € 293,00, salvo regolazione del premio, relativamente alla copertura INFORTUNI APPALTO EDISON, CIG: Z733B3E6B2 per l'anno 2023 (fino al 31/12/2023);
 - € 480,00, salvo regolazione del premio, relativamente alla copertura INFORTUNI APPALTO EDISON, CIG: Z733B3E6B2 per l'anno 2024 (periodo 31/12/2023-31/12/2024);

€ 480,00, salvo regolazione del premio, relativamente alla copertura INFORTUNI APPALTO EDISON, CIG: Z733B3E6B2 per l'anno 2025 (periodo 31/12/2024-31/12/2025);

3. per quanto previsto dall'art. 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC nelle more del completamento e dell'effettuazione di successivi eventuali ulteriori controlli a campione delle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico, inserendo nelle clausole di risoluzione il pagamento all'Associazione del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e di applicazione di una penale in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto qualora l'esito delle suddette verifiche risulti negativo;
4. di non richiedere, per i motivi sopra esposti, la prestazione della garanzia definitiva;
5. di dare atto che la sottoscritta è Responsabile Unico del Procedimento;
6. di nominare il dott. Gregorio Bottaro, collaboratore di amministrazione in servizio presso l'Ufficio Contratti ed Economato, Responsabile dell'Istruttoria della procedura di cui trattasi;
7. di impegnare, il premio totale lordo di € 1.253,00 sul capitolo 52202, articolo 125 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023;
8. di sub impegnare la spesa di € 293,00 per l'anno 2023 (fino al 31/12/2023) sul capitolo di seguito elencato:

Eser.	EPF	Cap.	Art.	Cod Bilancio	Importo	Soggetto	Suobor. a
2023	2023	52202	125	52202	293,00	SEVERAL SPA cod.fisc. 01103160329/ p.i. IT 01103160329	1283

9. di sub impegnare, a cura dell'Ufficio Ragioneria, la spesa di € 480,00 per l'anno 2024 (periodo 31/12/2023-31/12/2024) sul capitolo 52202 art. 125;
10. di sub impegnare, a cura dell'Ufficio Ragioneria, la spesa di € 480,00 per l'anno 2025 (periodo 31/12/2024-31/12/2025) sul capitolo 52202 art. 125;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

LA DIRETTRICE CRS
Dott.ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 07/06/2023 10:57:22

IMPRONTA: 9A698F52E519E84D545106747FBC638B9111F007D87EF01CE425486F8C27E6E6
9111F007D87EF01CE425486F8C27E6E6E15A9CAE9B2691B812142FEDCD8E0738
E15A9CAE9B2691B812142FEDCD8E07389181E8E553D864F1FC8BCC1738964FC7
9181E8E553D864F1FC8BCC1738964FC7EB1C3525C87B53421CE5B677CC7E8AB6